

# COMUNE DI OSSUCCIO

## Delibera n. 35 del 18/12/2002

### **Titolo I**

#### **Principi generali di autonomia**

#### Capo I

#### PRINCIPI ISTITUZIONALI

#### Art. 1

#### *L'autonomia della Comunità*

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione.

L'autonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, nello stesso ordinata secondo l'art. 3 del Testo Unico.

2. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle

iniziative che ne realizzano lo sviluppo.

3. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

4. Ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione,

modificato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo.

## Art. 2

### *L'autonomia e l'adeguamento dello statuto*

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro

attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.

2. Il Consiglio comunale ha adeguato il presente statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del titolo V, parte II, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell'amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.

### Art. 3

#### *Gli indirizzi generali dello statuto per l'organizzazione del Comune*

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce l'attuazione dell'autonomia organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi

e indirizza l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente dall'ordinamento.

## Capo II

### L'AUTONOMIA STATUTARIA E NORMATIVA

#### Art. 4

##### *Lo statuto comunale ed il Testo Unico*

1. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi

fissati dal titolo V, parte II, della Costituzione, dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all'art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant'altro previsto dal Testo Unico.

2. Il Consiglio comunale adegua lo statuto alle modifiche dei principi-limite dell'autonomia disposte dalla legislazione generale in materia di enti locali ed alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme

con lo stesso stabilite con le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

3.Lo statuto ed i regolamenti devono disporre l'attuazione, in tutto il loro valore e significato, dei principi affermati

dagli ordinamenti delle autonomie locali compresi nel Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che in tal senso siano determinate le funzioni degli organi di governo e le competenze dei dirigenti della gestione del Comune.

## Titolo II

### **Il comune**

#### Art. 5

##### *Ruolo e competenze generali*

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente

nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria

organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.

2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei

cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni

e con la Provincia.

## Art. 6

### *Esercizio delle funzioni*

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo

al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:

a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;

b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli

anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni

di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;

c) concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso

una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;

d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni,

alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;

e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione

ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;

g) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione,



socializzazione.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dagli organi del Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.

2. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro

azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per

questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 7

*Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni*

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o attività oggetto delle stesse,

la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni

fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto

fra gli enti partecipanti alla scadenza.

4. Le convenzioni possono prevedere la costituzione

di uffici

comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno

di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'esercizio delle funzioni e delle attività agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

6. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

## Art. 8

### *Circoscrizione territoriale ed interventi comunali*

1. I confini geografici che delimitano la

superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circo-

scrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in VIA STATALE N.72 e può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.

#### Art. 9

##### *Stemma e gonfalone storico*

1. Il Comune ha il proprio stemma che ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta "Comune di AUSUCIUM", costituisce il bollo ufficiale dell'ente.

2. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti

pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.

### Titolo III

#### **Gli istituti di partecipazione popolare**

#### Capo I

#### **GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### Art. 10

#### *Associazioni ed organismi di partecipazione*

#### *Riconoscimento e rapporti con il Comune*

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.

2. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio ai sensi degli artt. 8 e 42, c. 2/d, del Testo Unico e d'intesa

con il Presidente del Consiglio, assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere l'istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare all'amministrazione del Comune, anche su base di quartiere o di frazione, per assicurare, per tali finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale.

3. La Presidenza del Consiglio comunale e la Giunta, attraverso un apposito servizio istituito presso il settore amministrativo comunale, assicurano alle associazioni di partecipazione tempestive informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi. L'attività di

comunicazione e di valutazione delle proposte viene effettuata d'intesa fra la Presidenza del Consiglio e la Giunta.

4. La Presidenza del Consiglio comunale e la Giunta indicano, d'intesa, con la periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i rappresentanti delle associazioni, con l'intervento dei dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per valutare le proposte pervenute, verificarne la possibilità di attuazione e definirne modi e tempi.

#### Art. 11

##### *Partecipazione al procedimento amministrativo*

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi

di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.

2. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di

atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire

tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a

partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, senza spese, copie od estratti informali di documenti.

3. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato – o da suoi incaricati – devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo



stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

## Capo II

### I REFERENDUM COMUNALI

#### Art. 12

##### *I referendum consultivi*

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno

il 30% degli elettori e da altri soggetti che hanno diritto

a parteciparvi. Per i residenti non elettori l'ufficio ana-

grafe stima il numero delle persone interessate e per

i ti-

tolari di attività esercitate nel Comune e che non vi risiedono la stima viene effettuata in base ai dati rilevati presso la Camera di Commercio.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il

regolamento di contabilità;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni

di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del

risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito

#### Titolo IV

### **Forme associative e di cooperazione**

#### Art. 13

##### *Esercizio associato di funzioni e servizi*

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.

2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, comprendente la gestione per convenzione, le unioni di comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall'art. 4, terzo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e le attività per le quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le

diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle due forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.

## Art. 14

*Convenzioni associate intercomunali*

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato

l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

#### Art. 15

##### *Consorzi ordinari*

1. I Consorzi ordinari esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono trasformati in Società di capitali, con le modalità di cui all'art. 115 del T.U. n. 267/2000 e tenuto conto del comma 7-bis in tale articolo inserito dal comma 12, lett. d/3, dell'art. 35 della citata legge n. 448/2001.

#### Art. 16

### *Unioni di Comuni*

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di ra-

zionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.

2. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.

3. L'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con

le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

4. Lo statuto prevede che il Presidente dell'Unione è nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. L'Unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti.

6. All'Unione si applicano, se compatibili, i principi pre-  
visti dall'ordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del Testo Unico in materia di composizione degli organi dei

Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione



residente complessiva dell'Unione.

7. All'Unione competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.

## Titolo V

### **Organi di governo**

#### **Disposizioni generali**

##### Art. 17

##### *Organi di governo del Comune*

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo

e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiet-

tivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti

dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano

la rispondenza  
dei risultati dell'attività amministrativa e della  
gestione  
agli indirizzi stabiliti.

#### Art. 18

*Condizione giuridica degli amministratori  
nell'esercizio  
delle funzioni*

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al

quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

#### Art. 19

##### *Status dei componenti il Consiglio comunale*

1. Il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri comunali,

lavoratori dipendenti pubblici e privati per l'esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari,

delle commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267

e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.

2. I predetti possono essere collocati a richiesta in aspet-

tativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento

del mandato secondo quanto dispone l'art. 81 del Testo Unico.

3. Per il trattamento economico del Presidente e dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni richiamate nei successivi artt. 58 e 59.

#### Art. 20

##### *Pari opportunità*

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di

pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i

componenti delle Commissioni consiliari permanenti  
e degli altri organi  
collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi  
per  
le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed  
istituzioni dipendenti. Il Sindaco assicura la presenza  
di entrambi i  
sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei  
rappresentanti del Comune attribuiti alla sua  
competenza.

## Titolo VI

### **Il consiglio comunale**

#### Capo I

#### LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 21

##### *Presidenza del Consiglio comunale – Costituzione*

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del

Sindaco lo sostituisce il Vicesindaco se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In caso diverso la Presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere anziano.

#### Art. 22

##### *Funzioni e status del Presidente del Consiglio*

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un

termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare

l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il Presidente del Consiglio comunale:

– assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte

al Consiglio;

– propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

– convoca e presiede la Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari;

– promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della

presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;

- attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Testo Unico n. 267/ 2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei



diritti

dei Consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;

– adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

7. Il Presidente del Consiglio comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:

– all'aspettativa non retribuita disciplinata dall'art.

81

del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

– ai permessi retribuiti e licenze di cui agli artt. 79 e 80

del T.U.;

– all'indennità di funzione stabilita dall'art. 82 del T.U.,

alle condizioni dallo stesso previste, e dall'art. 5 del D.M.

4 aprile 2000, n. 119, con le maggiorazioni di cui all'art.

2 e gli aumenti o diminuzioni di cui all'art. 11 dello stes-

so decreto ministeriale.

## Capo II

### CONSIGLIERI COMUNALI

#### Art. 23

##### *Entrata in carica e durata del mandato*

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dell'elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.
3. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni.

#### Art. 24

##### *Consiglieri comunali – Prerogative*

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga,

le proprie funzioni.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli

uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati

e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare

una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio

dalla legge.

4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari

ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;

b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

6. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge.

Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.

Art. 25

### *Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce

### Art. 26

#### *Trattamento economico*

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha diritto a percepire, secondo quanto dispone l'art. 82 del Testo Unico, una indennità mensile di funzione nella misura base stabilita in conformità all'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ed a quanto previsto dall'art. 52, secondo comma, del presente statuto.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Testo Unico e dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.

3. L'importo delle misure base è maggiorato delle percentuali d'incremento relative a particolari situazioni del Comune di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 e può essere incrementato o diminuito con delibera del Consiglio comunale entro i limiti fissati per la spesa complessiva per le indennità di tutti gli Amministratori dalla Tabella D allegata al suddetto decreto.

#### Art. 27

##### *Trasformazione del gettone di presenza dei Consiglieri comunali in indennità di funzione*

1. In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 82 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale può disporre che ai Consiglieri competenti, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempreché tale regime di indennità

comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

2. Con il regolamento del Consiglio sono stabiliti i criteri

e le modalità per l'applicazione della norma suddetta, la determinazione e l'erogazione dell'indennità di funzione, tenuto conto di quanto stabiliscono l'art. 82 del T.U. ed il D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

3. Per i lavoratori dipendenti l'indennità di funzione sostitutiva del gettone di presenza non è soggetta al dimezzamento previsto dal primo comma dell'art. 82.

## Art. 28

### *Dimissioni*

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di

presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, lett. b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.

#### Art. 29

##### *Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze*

1. Il Consigliere è tenuto a presentarsi puntualmente alle sedute del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con Delibera

di Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte

del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241



a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali provvedimenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore ai 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina, ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

La surrogazione dei Consiglieri interessati o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento della insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o incompatibi-

lità per il soggetto surrogato.

Art. 30

*Surrogazioni e  
supplenze*

1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il

quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000,

il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

#### Art. 31

##### *Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio*

##### *Incarichi esterni*

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

### Capo III

#### ADUNANZE - CONVOCAZIONE

##### Art. 32

###### *Convocazione del Consiglio comunale*

1. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri da indicare all'atto dell'accettazione di nomina degli stessi e nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
- c) almeno ventiquattrore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri

già iscritti all'ordine del giorno.

##### Art. 33

###### *Adempimenti prima seduta*

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la

posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità, stabilite dal capo III del titolo

III del Testo Unico n. 267/2000 e deve convalidare l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso

la procedura di cui all'art. 69 del predetto Testo Unico.

2. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:

a) alla elezione del Presidente e, con distinta votazione,

del Vicepresidente, nei Comuni con oltre 15.000 abitanti [ed in quelli con popolazione inferiore che hanno previsto nello statuto il Presidente ed il Vicepresidente];

b) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;

c) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco,

dallo stesso nominati;

## Capo VI

### FUNZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

#### COMUNALE

#### Art. 34

##### *Funzioni e competenze*

1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dall'art. 42, dalle altre disposizioni del Testo

Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo

di cui ai successivi articoli adotta risoluzioni, mozioni,

ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità

di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali

della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.

3. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in

forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.

4. Il Consiglio comunale, nell'esercizio diretto delle fun-

zioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali ed

il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.

5. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 35

*Indirizzo politico-amministrativo*

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo con l'attività e l'adozione degli atti previsti dal precedente art. 34 fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:

a) l'adozione e l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti;

b) la partecipazione alla definizione del programma di mandato del Sindaco;

c) la partecipazione alla formazione e l'approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;

d) gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;

e) la definizione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) ogni atto od intervento d'indirizzo politico-amministrativo espresso agli altri organi di governo per il

conseguimento degli obiettivi dell'azione dell'ente,  
secondo i programmi approvati.

Art. 36

*Linee programmatiche di mandato*

1. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 37

*Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma*

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica,

del bilancio annuale e pluriennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.



2. La verifica dell'attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio:
- a) con il referto del controllo di gestione di cui agli artt. 147 e 198 del Testo Unico presentato a cadenza periodica dalla struttura preposta a tale funzione, entro i termini e con le modalità previste dal regolamento;
  - b) con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l'art. 193 del Testo Unico.

#### Art. 38

##### *Partecipazione delle minoranze*

1. Il Consiglio nei provvedimenti previsti dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, per la nomina di più rappresentanti presso lo stesso ente, deve riservare alle minoranze almeno uno dei rappresentanti.
2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio stabilisce la procedura di nomina con voto limitato.

#### Titolo VII

### **La giunta comunale**

#### Art. 39

##### *Giunta comunale - Composizione*

### *Numero degli Assessori*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. quattro Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, nel numero stabilito dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

### Art. 40

### *Nomina della Giunta*

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

### Art. 41

### *Assessori comunali – Divieti*

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli

ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

#### Art. 42

##### *Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo – Revoca*

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.

2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali

il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.

3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

#### Art. 43

##### *Giunta comunale - Convocazione e presidenza*

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 44

*Giunta comunale – Competenze*

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento (se istituiti).

3. La Giunta collabora con il Sindaco:

– per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;

- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca

del Segretario comunale da parte del Sindaco.

#### 4. La Giunta adotta:

- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto

dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;

- le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio

nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
- la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
- la deliberazione relativa all'importo da accantonare per la corresponsione dell'indennità di funzione ai dirigenti;
- la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
- la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
- la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;

- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del Testo Unico,  
non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;
- delibera i progetti dei lavori pubblici;
- delibera i piani di lottizzazione che non hanno particolare incidenza sulla pianificazione del territorio.

#### 5. La Giunta:

- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dell'esercizio di cui all'art. 168 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le

variazioni al P.E.G.;

- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'art. 153, sesto comma;
- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

## Titolo VIII

### **Il sindaco**

#### Art. 45

#### *Ruolo e funzioni generali*

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio



comunale e lo presiede (nei Comuni fino a 15.000 abitanti il cui statuto non preveda l'elezione del Presidente).

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

5. Entro il termine fissato dall'art. 73 del presente

statuto e con le modalità nello stesso stabilite, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato.

6. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici

ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe

per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.

7. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti

della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 46

*Funzioni esercitate quale rappresentante della  
comunità locale*

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale,

nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio

di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei cri-

teri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e,

d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Consiglio comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

#### Art. 47

##### *Esercizio della rappresentanza legale*

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

#### Art. 48

##### *Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi*

##### *Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali*

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e

di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal

regolamento comunale.

2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del suo mandato, per le funzioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 108 del Testo Unico.

3. Il Sindaco può promuovere la stipula di una convenzione per la nomina di un Direttore generale associato con i comuni contermini, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti le cui popolazioni, assommate a quella del nostro Comune, raggiungono i 15.000 abitanti. L'incarico è regolato dalle norme dell'art. 108 e dalle altre disposizioni del Testo Unico.

4. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al

buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

5. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato

conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di

concorsi.

6. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Testo Unico possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, qualora tali funzioni non possano essere conferite al Segretario comunale in relazione ai compiti allo stesso già attribuiti in relazione alla sua carica.

7. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i

dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal citato regolamento comunale.

#### Art. 49

##### *Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni*

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.



Art. 50

*Durata in carica*

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due

mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 51

*Mozione di sfiducia*

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52

*Dimissioni del Sindaco*

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano

efficaci  
ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni  
dalla  
loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene  
sciolto  
con contestuale nomina di un Commissario.

2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per  
impedimento permanente, rimozione, decadenza o  
decesso, si osservano le disposizioni dell'art. 53 del  
Testo Unico 18 agosto 2000,  
n. 267.

3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco  
dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art.  
59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il  
Vicesindaco.

## Titolo IX

### **L'autonomia organizzativa**

#### CAPO I

Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

#### Art. 53

*Il Segretario comunale*

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e del-

la Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nomina-

to il Direttore generale ai sensi dell'art. 108 del Testo

Unico, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette.

Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore

generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e dal successivo art. 98 e dal regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro auto-nomi e distinti ruoli.

4. Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

#### Art. 54

##### *I dirigenti e gli incarichi a contratto*

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo dallo stesso formato. Gli incarichi sono revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento in ciascun anno finanziario

degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione

o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito dei concorsi.

2. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei

servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta

specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,

eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica

da ricoprire dal regolamento comunale e dai

precedenti commi.

3. Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ove ne accerti la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

4. Per la durata dei contratti di cui al terzo comma, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell'art. 110 del Testo Unico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### Art. 55

##### *Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai Dirigenti che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e

tecnica è attribuita

ai Dirigenti che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell'ente del quale sono responsabili.

2. Appartengono ai Dirigenti tutti i compiti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dal Testo Unico o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario generale o del Direttore generale, stabilite rispettivamente dagli artt. 97 e 108 del Testo Unico.

3. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal terzo comma dell'art. 107 del Testo Unico.

4. Le attribuzioni dei Dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. Dall'entrata in vigore del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, relativo alle funzioni attribuite al Sindaco

dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, alla sovrintendenza del Sindaco stesso al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune.

Sono altresì di diretta competenza del Sindaco le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e nei servizi di



competenza statale

di cui all'art. 54 del Testo Unico.

6. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

#### Art. 56

##### *Segretario comunale e responsabili di servizi*

##### *Incarichi – Funzioni*

1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune, in conformità agli artt. 97, comma 4, e 109, comma 2, del Testo Unico può attribuire al Segretario comunale l'esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.

2. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire secondo l'art. 109, comma 2, del Testo

Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dall'art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e

servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività(21).

3. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le

loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo

statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità

ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

5. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari

degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano

l'amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.

6. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.

## Titolo X

### **L'autonomia finanziaria e impositiva**

#### **Programmazione e ordinamento contabile**

##### Art. 57

##### *Autonomia finanziaria*

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.

Partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto

dall'art. 119 della Costituzione.

Con l'acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

#### Art. 58

##### *La contabilità comunale*

1. Con effetto dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente norma e previo adeguamento del regolamento di contabilità, la Giunta comunale adotta il sistema di contabilità economica in conformità all'art. 232 del Testo Unico n. 267/2000 ed il controllo di gestione di

cui agli artt. 196 e 147 del predetto T.U.

#### Titolo XI

##### **Norme finali**

#### Art. 59

### *Revisione dello statuto*

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

### Art. 60

#### *Entrata in vigore*

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche  
allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

